

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI ROMA

TERZA SEZIONE CIVILE

così composta:

dr. Gianni Buonomo - Consigliere -

dr. Mauro Di Marzio - Consigliere relatore -

dr. Maria Rosaria Rizzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero

del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno vertente

Tra

Omissis, con l'avvocato

Parte appellante

E

Omissis, con l'avvocato

Parte appellata

FATTO E DIRITTO

Osserva quanto segue.

1. - La novità dell'istituto che il collegio è chiamato ad applicare giustifica un suo preventivo inquadramento. Stabilisce l'art. 348 bis c.p.c. che: "Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta".

Non ritiene il collegio - sebbene una simile opinione sia stata sostenuta da una parte della dottrina e trovi qualche aggancio nei lavori preparatori - che il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento si risolva in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col fumus boni iuris che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari. La sommarietà della cognizione, nel sistema del rito civile, difatti, si presenta, di regola, sotto due distinti profili: a volte intesa come cognizione superficiale, altre volte come cognizione parziale. La prima forma di cognizione sommaria si riscontra in un'ampia gamma di procedimenti, per l'appunto cautelari, e trova fondamento su una valutazione meramente deliberativa del materiale probatorio allo stato degli atti

disponibile, salvo, di norma, il successivo controllo dell'esattezza della decisione sommaria mediante il giudizio di cognizione ordinaria. La seconda si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione, nel quale il giudice conosce della fondatezza della pretesa solo attraverso la documentazione prodotta dal creditore istante.

Con riguardo al giudizio di appello, naturalmente, non può certamente discorrersi di cognizione sommaria perché parziale. Quanto alla configurabilità di una cognizione sommaria perché superficiale, occorre rammentare che l'appello può essere proposto in ragione della ricostruzione del fatto erroneamente operata dal primo giudice ovvero in dipendenza di violazioni di legge dal medesimo commesse:

I) in quest'ultimo caso non ha senso discorrere di cognizione sommaria perché superficiale, dal momento che la cognizione in iure non è suscettibile, per sua natura, di evolversi in ragione dello sviluppo del processo e degli ulteriori approfondimenti che, all'interno di esso, possono aver luogo; la cognizione in iure è insomma in se stessa cognizione piena;

II) ma, anche dal versante della ricostruzione del fatto appare tutt'altro che agevole immaginare una cognizione del giudice d'appello meramente sommaria e, come tale, suscettibile di ulteriore approfondimento nel corso ulteriore del processo; il giudizio di appello, infatti, nel suo assetto determinato in particolare dall'ultima riforma, è pressoché integralmente chiuso ad ogni novità di alcun genere, sia sul piano delle allegazioni che delle acquisizioni probatorie: esso, al di fuori di ipotesi marginali, certamente non avute di mira dal legislatore, si riassume cioè nel riesame del materiale già acquisito in primo grado ai fini della verifica di ben determinati errori commessi dal primo giudice nella ricostruzione del fatto; per altro verso, il giudizio di appello, con riguardo alla ricostruzione del fatto, non è compiuto nel vuoto ovvero sulla base di acquisizioni probatorie soltanto provvisorie, bensì, almeno di regola, sulla base del materiale probatorio già raccolto dinanzi al primo giudice; ed il giudice d'appello è tendenzialmente vincolato agli accertamenti di fatto compiuti in primo grado; neppure a tal riguardo, dunque, ha senso discorrere di cognizione sommaria, e tantomeno di *fumus boni iuris*, giacché il giudice fonda la propria decisione sulla valutazione delle intere risultanze del giudizio di primo grado, destinate perlopiù a rimanere ferme in quello di secondo.

Insomma, la cognizione in iure non è cognizione sommaria perché non può esserlo; la cognizione della ricostruzione del fatto non è di regola sommaria perché si fonda sulla valutazione dell'intero materiale acquisito in primo grado, riguardato attraverso la duplice lente della sentenza impugnata e, quindi, dei motivi di impugnazione.

L'aggettivo "sommario" è poi adoperato nella locuzione "Del procedimento sommario di cognizione", che intitola il capo aperto dall'art. 702 bis c.p.c.: ma, in questo caso, sembra doversi ritenere, con buona parte della dottrina, che la cognizione non sia sommaria, ma piena, sebbene attuata attraverso un procedimento semplificato ed informale.

Posta tale premessa, sembra allora potersi dire che l'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso le energie del servizio - giustizia, che non sono illimitate: questo, a parere del collegio, è il senso della riforma, volta ad interdire l'accesso alle (ed alle sole) impugnazioni dilatorie e pretestuose. L'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c., per questa via, si inserisce in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza.

Appello privo di probabilità di accoglimento non è quello che tale appare al giudice secondo la sua soggettiva percezione, a seguito di una sbrigativa lettura degli atti, ma è quello oggettivamente tale, perché palesemente infondato. Si può dire, quindi, che l'ordinanza di cui all'art. 348 - bis c.p.c. non

ha un contenuto concettualmente diverso dal nucleo centrale della sentenza: essa manca invece di tutto ciò che è superfluo a fronte di un appello manifestamente privo di fondamento.

Ciò, del resto, è reso manifesto dalla previsione del successivo art. 348 ter c.p.c. concernente il ricorso per cassazione contro la "doppia conforme". Tale disposizione, infatti, circoscrive l'ammissibilità del ricorso per cassazione quando l'ordinanza di inammissibilità dell'appello "è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata": il che vuol dire che l'ordinanza dichiarativa della ammissibilità non si allontana, sotto il profilo contenutistico, dalla sentenza, tanto che la motivazione dell'una può essere raffrontata con l'altra al fine di verificare se il giudice d'appello abbia deciso, in fatto, sulla falsariga della decisione adottata dal primo giudice. Il meccanismo della "doppia conforme" è d'altronde previsto anche per il giudizio di appello conclusosi come di norma con sentenza: il che va quanto dire, a conferma di quanto appena osservato, che tanto l'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 - bis c.p.c. quanto la sentenza d'appello, se fondate sulle medesime ragioni in fatto che la sentenza di primo grado, producono l'identico effetto di precludere il ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. Anche questa osservazione, allora, rende manifesto che l'ordinanza e la sentenza si pongono da un punto di vista contenutistico sullo stesso piano.

Si potrebbe dire - volendo paragonare un filtro all'altro - che l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. abbia un contenuto analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 375, n. 5, c.p.c.: ordinanza cui - è da credere - nessuno attribuirebbe natura di provvedimento a cognizione sommaria, trattandosi di provvedimento soltanto semplificato rispetto alla sentenza.

2. - In questo caso Omissis è stata condannata con sentenza passata in giudicato per il delitto di ingiurie e minacce aggravate in danno dell'Omissis. La sentenza penale di primo grado del tribunale di ha inoltre condannato la Omissis al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.

La sostanza della vicenda penale è riassunta nei suoi tratti essenziali nella sentenza della corte d'appello penale Omissis, che (salvo per la dichiarazione di non doversi procedere in ordine ai reati contravvenzionali medio tempore prescritti) ha confermato la citata sentenza di primo grado del tribunale di Omissis ed è stata in seguito confermata dalla sentenza Omissis della quinta sezione penale della corte di cassazione.

La menzionata sentenza della corte d'appello ricorda che la teste aveva riferito di offese (Omissis ed altro) e minacce (Omissis) rivolte per telefono e continuativamente alla stessa Omissis ma anche a sua figlia Omissis i fatti erano iniziati nell'agosto - settembre Omissis e la voce percepita via telefono era sempre quella della Omissis; aveva aggiunto in particolare che il Omissis l'imputata era entrata in casa sua nonostante il tentativo di opposizione anche della domestica Omissis ed aveva afferrato il telefono con cui Omissis cercava di chiamare i carabinieri gettandolo per terra tanto da non farlo funzionare più; inoltre il Omissis la Omissis aveva preso a calci la sua porta di casa imprimendo inoltre delle croci con un arnese sulla medesima porta e su quella della Omissis tanto aveva appreso la Omissis dalla Omissis che aveva visto l'imputata dallo spioncino); vi erano state poi telefonate offensive e minacciose e comunque di disturbo per la reiterazione giunte nello Omissis le quali erano rivolte tanto a tale Omissis che alla Omissis frequentava lo Omissis

3. - All'esito del giudizio penale, Omissis ha agito in giudizio nei confronti della Omissis, chiedendone condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.

La convenuta ha resistito.

Il tribunale di Omissis con sentenza Omissis, ha accolto la domanda osservando:

I) che ai sensi dell'articolo 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti della convenuta aveva efficacia di giudicato, nell'intrapreso

giudizio di danno, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo aveva commesso;

II) che, essendo stata pronunciata in sede penale sentenza di condanna generica, al giudice civile non restava che quantificare il danno;

III) che tale danno doveva essere provato nel quantum e che la prova si desumeva dalle testimonianze raccolte, dalle quali era risultato che la Omissis, nell'arco temporale compreso tra il Omissis ed il Omissis, era molto spaventata, tanto da farsi sempre accompagnare da qualcuno;

IV) che il danno in questione non poteva che essere liquidato equitativamente ai sensi dell'articolo 1226 c.c., trattandosi di danno intrinsecamente non suscettibile di essere provato nel suo preciso ammontare, e che la liquidazione poteva essere effettuata in Euro 10.000,00, tenuto conto della gravità delle frasi e delle condotte minacciose poste in essere in un significativo arco temporale.

4. - Omissis ha proposto appello (con atto notificato il Omissis) con quattro motivi con cui ha in breve sostenuto:

a) che il tribunale avrebbe erroneamente applicato l'articolo 185 c.p. e gli articoli 539 e 651 c.p.p., sull'assunto che la sentenza penale non avrebbe nella specie fatto stato, dal momento che i reati commessi erano reati non di danno ma di pericolo, mentre il primo giudice si era limitato a quantificare il danno, peraltro senza avvalersi di prove certe, non essendo lo spavento documentato con certificazioni mediche, dalle quali avrebbe dovuto risultare l'innalzamento della pressione del sangue, l'aumento del battito cardiaco, lo svenimento, ossia fatti tali da provare il pregiudizio morale; in particolare secondo la Omissis la danneggiata non avrebbe provato "che tutto il giorno aveva paura", "che perdeva la memoria, la concentrazione", "che era disattenta, quotidianamente", "che si sentiva troppo stanca e improvvisamente "vuota" dal punto di vista mentale tanto da essere incapace di adeguarsi normalmente alla vita di tutti i giorni";

b) che il tribunale avrebbe nuovamente violato le già menzionate disposizioni poiché, "invece di verificare la gravità effettiva del danno, verificava la gravità effettiva delle frasi e delle condotte minacciose poste in essere, da parte della (presunta) responsabile, come se le frasi e le condotte, di per sé, fossero probanti del danno lamentato, mentre le stesse erano in idonee a provare il danno lamentato";

c) che il tribunale avrebbe ancora una volta violato le già menzionate disposizioni poiché avrebbe riconosciuto il risarcimento del danno pur in mancanza della prova di un transeunte turbamento psicologico, sicché "la domanda dalla stessa proposta, era infondata, e andava rigettata, avendo "giurato" i testimoni, dalla stessa indicati, che la stessa - Omissis, svolgesse regolarmente il proprio lavoro, sia in Omissis che nel suo Omissis nonché che svolgesse tutte le ulteriori attività extralavorative, e che tali fatti non provando che la stessa, fosse in tale "lungo periodo" in evidente stato di turbamento, psicologico (quindi non spaventata) che le impediva di svolgere anche le ordinarie occupazioni"; inoltre, a quanto par di capire, i testi, secondo Omissis, non sarebbero stati attendibili;

d) che la liquidazione della misura di Euro 10.000,00 sarebbe stata "meramente apodittica", mentre la somma avrebbe dovuto essere di "congrua equità", mentre gli Euro 10.000,00 riconosciuti "non sono altro che, Euro 1.100,00, mensili, per un pregiudizio dovuto a minacce sporadiche e non dalla mattina alla sera!!!".

5. - L'appello spiegato è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile. Tale decisione si fonda sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata. Ed infatti:

I) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che la sentenza penale di condanna, recante altresì la condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, comportasse la fondatezza della domanda spiegata sotto il profilo dell'an;

II) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che la prova del quantum potesse essere desunta dalle testimonianze raccolte, riguardo alle quali non emerge del resto alcun profilo di inattendibilità;

III) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che attraverso le testimonianze fosse stato dimostrato un permanente stato di turbamento emotivo, descritto come spavento, tale da alterare lo stato interiore della vittima, producendo altresì una modificazione peggiorativa delle sue abitudini di vita, poiché costretta, in ragione della permanente condizione di paura, a farsi accompagnare sia nelle situazioni di lavoro, che nella vita personale;

IV) del tutto correttamente il tribunale ha ritenuto che il danno non patrimoniale in discorso potesse essere liquidato soltanto equitativamente;

V) del tutto condivisibilmente il tribunale ha ritenuto che il pregiudizio patito, tenuto conto della reiterazione della condotta lesiva e della sua gravità dovesse essere liquidato nella misura di Euro 10.000,00.

6. - Le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

visto l'articolo 348 bis c.p.c. dichiara inammissibile l'appello proposto da Omissis nei confronti di Omissis, condannando l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.400,00, di cui Euro 150,00 per esborsi ed il resto per compenso.

Così deciso in Roma il 23 gennaio 2013.

Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2013.